

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1888

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRESSANI, BALLARDINI, COSSIGA, FONTANA, GALLONI,
GRANELLI, ZAMBERLETTI**

Presentata il 20 marzo 1973

**Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel corso dell'esame del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da parte della I Commissione permanente di questa Camera nella sede prevista dall'articolo 150 del Regolamento, aldilà delle diverse valutazioni sul contenuto del provvedimento e sull'operato del Governo, ha trovato larga espressione la tesi che i problemi dell'amministrazione dello Stato debbano essere urgentemente affrontati e risolti in un quadro unitario. In tale quadro, accanto al pur importante problema dello stato economico e di un moderno e razionale stato giuridico del personale, emerge il problema del riordinamento dei Ministeri in armonia con l'attuazione dell'ordinamento regionale, il problema della disciplina dell'azio-

ne amministrativa ed a monte il problema dell'ordinamento e delle attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica.

Nella sede indicata si è anche delineata largamente l'opinione che nell'attuale momento non vi sia spazio per il conferimento al Governo di deleghe nelle indicate materie, ma che, nello stesso interesse del Governo, spetti al Parlamento affrontare e risolvere direttamente i problemi indicati.

A tal fine, per dare al Parlamento l'occasione regolamentare per affrontare globalmente l'intera problematica, si ha l'onore di presentare questa proposta di legge nell'unico testo approvato da un ramo del Parlamento nazionale e precisamente nel testo presentato dal Governo della Repubblica al Senato della Repubblica e da questo definitivamente approvato nella seduta del 28 gennaio 1973 (stampato n. 1688).

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI

ART. 1.

Sono sottoposti al Consiglio dei ministri:

- 1) i disegni di legge da presentarsi al Parlamento e le proposte di ritirare quelli già presentati;
- 2) le comunicazioni che il Governo debba fare alle Camere su proposte di legge d'iniziativa parlamentare o di altra iniziativa a norma della Costituzione;
- 3) i decreti-legge emanati a norma dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, gli altri decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;
- 4) le proposte di Trattati internazionali;
- 5) i conflitti di competenza fra i diversi Ministeri;
- 6) i provvedimenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, ove il Ministro competente non intenda conformarsi a tale parere;
- 7) le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;
- 8) le questioni di legittimità costituzionale e quelle di merito riguardanti leggi regionali, da promuovere ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e degli Statuti regionali speciali;
- 9) i provvedimenti relativi allo scioglimento di Assemblee e Consigli regionali;
- 10) gli altri provvedimenti o affari per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca il Consiglio dei ministri e ne dirige le discussioni. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e può sottoporre al Consiglio, ove lo ritenga opportuno, qualunque affare, anche diverso da quelli indicati nell'articolo 1.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 3.

Il Presidente del Consiglio vigila affinché l'attività dei Ministri, nella sfera delle rispettive competenze e responsabilità, sia conforme all'indirizzo generale politico e amministrativo del Governo.

A tale scopo:

riceve preventiva comunicazione, oltre che dei provvedimenti che ciascun Ministro intende sottoporre al Consiglio dei ministri, delle iniziative, delle pubbliche dichiarazioni e degli altri atti dei Ministri, che possano impegnare la politica generale del Governo; può sospenderne il corso, richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei ministri.

può richiedere ai Ministri informazioni sull'andamento degli affari di rispettiva competenza e sollecitare i provvedimenti di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, spettanti alla competenza di ciascun Ministro.

Il Ministro degli affari esteri conferisce con il Presidente del Consiglio sulle questioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti con i Governi esteri.

ART. 4.

Il Presidente del Consiglio dei ministri mantiene l'unità di indirizzo dei Ministeri e assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri; coordina l'attività del Governo in materia legislativa; cura il mantenimento delle relazioni del Governo con gli altri organi costituzionali; sovrintende all'Amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti elaborando i principi che devono informarli; stabilisce le direttive generali per quanto riguarda il controllo sugli enti pubblici e l'approvazione dei loro ordinamenti; provvede al mantenimento dei rapporti con gli organi ausiliari del Governo; provvede, a mezzo degli appositi uffici, ai servizi relativi allo spettacolo ed alle informazioni; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge.

ART. 5.

Il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento, unitamente con i Ministri competenti, ove occorra, i disegni di legge costituzionale, i disegni di legge concernenti la Amministrazione generale dello Stato e le altre materie di sua competenza, nonché quelli cui ritenga conveniente associarsi.

Il Presidente del Consiglio controfirma, insieme con il Ministro proponente, le leggi, i decreti aventi valore di legge, i regolamenti e gli altri atti per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 6.

Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è da lui controfirmato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, possono essere nominati Ministri senza portafoglio in numero non superiore a tre. Nelle stesse forme può essere attribuita ad un Ministro anche senza portafoglio la carica di Vice Presidente del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio ed ai Ministri può essere conferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, l'incarico di reggere *ad interim* uno o più Dicasteri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono provvisoriamente affidate al Vice Presidente, o, in mancanza di esso, ad uno dei Ministri anche senza portafoglio, nelle stesse forme stabilite dal precedente comma.

ART. 7.

Per agevolare il coordinamento della politica del Governo in materia economico-finanziaria od in altre materie, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio, particolari Comitati di Ministri, col compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su concrete direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri.

I Comitati suddetti sono presieduti dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, da un Ministro, anche senza portafoglio, che gli riferisce sullo svolgimento dei lavori; essi possono consultare di volta in volta esperti forniti di particolare competenza.

ART. 8.

Ciascun Ministro può essere coadiuvato da uno o più Sottosegretari di Stato, che esercitano nel rispettivo Dicastero le attribuzioni ad essi delegate dal Ministro e lo rappresentano in caso di assenza o d'impedimento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è Segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere nominati altri Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio e delegati per determinati compiti o servizi.

I Sottosegretari di Stato sono autorizzati a sostenere dinanzi alle Camere la discussione degli atti e delle proposte riguardanti il rispettivo Dicastero.

La nomina dei Sottosegretari di Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri.

ART. 9.

Possono essere istituiti, presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri, Alti Commissariati o Commissariati.

Gli Alti Commissari possono essere coadiuvati da Alti Commissari aggiunti e i Commissari da Vice Commissari.

Gli Alti Commissari e i Commissari intervengono, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate questioni di loro competenza.

Si applicano, per il resto, le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato.

ART. 10.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri prestano il giuramento prescritto dall'articolo 93 della Costituzione con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni nell'interesse supremo della Nazione ».

I Sottosegretari di Stato, gli Alti Commissari, gli Alti Commissari aggiunti, i Commissari e i Vice Commissari, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento dinanzi al Presidente del Consiglio dei ministri con la formula stabilita dal comma precedente.

CAPO II.

DEL POTERE NORMATIVO
DEL GOVERNO

ART. 11.

I decreti emanati dal Governo in base a delega legislativa, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, debbono indicare nelle premesse la legge di delegazione.

ART. 12.

I decreti-legge debbono contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge ed essere presentati ad una delle due Camere nello stesso giorno della loro pubblicazione.

Dell'avvenuta presentazione è data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 13.

La conversione in legge o il rifiuto di conversione del decreto-legge è comunicata immediatamente dalla Presidenza della rispettiva Camera al Ministro di grazia e giustizia, il quale ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* entro il giorno successivo a quello in cui gli perviene la comunicazione.

Nel caso di conversione in legge con emendamenti, è altresì comunicato al Ministro di grazia e giustizia il testo degli emendamenti approvati, dei quali è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del precedente comma.

ART. 14.

Il Governo emana i regolamenti per la esecuzione delle leggi e per la disciplina:

1) dell'uso dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato;

2) dell'ordinamento e del funzionamento dei servizi e uffici statali, riservate alla legge la determinazione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri, la loro ripartizione in Direzioni generali o in altri uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro, nonché l'organizzazione generale degli uffici e servizi periferici e la istituzione delle aziende autonome dello Stato;

3) dell'ordinamento del personale dipendente dallo Stato, riservate alla legge le nor-

me sullo stato giuridico del personale civile e militare, sul trattamento economico e sui ruoli organici.

I regolamenti debbono contenere nelle premesse la menzione dell'intervenuto parere del Consiglio di Stato e degli altri organi il cui parere sia richiesto per legge.

CAPO III.

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DEI MINISTERI

ART. 15.

Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri i seguenti Uffici:

- 1) Ufficio studi e legislazione;
- 2) Ufficio per l'organizzazione amministrativa;
- 3) Ufficio per gli affari generali e regionali;
- 4) Ufficio per gli affari economici.

I capi degli Uffici anzidetti sono scelti tra magistrati appartenenti alle Magistrature superiori, tra professori ordinari delle Università e tra funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a Direttore generale. Essi sono incaricati delle relative funzioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

I capi degli Uffici indicati ai numeri 1 e 2 fanno parte di diritto del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

ART. 16.

Rimangono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le rispettive attribuzioni, il Commissariato del turismo nonché gli uffici e servizi relativi allo Spettacolo, alle Informazioni e alla Proprietà letteraria, artistica e scientifica, e l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Nulla è innovato alle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri nei riguardi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto con legge rimane in vigore l'attuale ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

ART. 17.

Nel bilancio dello Stato è istituito lo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Presso la Presidenza del Consiglio è istituita la Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

ART. 18.

Fanno parte dell'Amministrazione centrale dello Stato, con le rispettive attribuzioni previste dalle norme vigenti, i seguenti Ministeri:

Ministero degli affari esteri;
Ministero dell'interno;
Ministero di grazia e giustizia;
Ministero del bilancio;
Ministero delle finanze;
Ministero del tesoro;
Ministero della difesa;
Ministero della pubblica istruzione;
Ministero dei lavori pubblici;
Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ministero del commercio con l'estero;
Ministero della marina mercantile;
Ministero delle partecipazioni statali.
L'istituzione, la soppressione o la fusione di Ministeri sono stabilite con legge.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 19.

La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di personale ad essa trasferito da altre Amministrazioni dello Stato a norma del terzo comma del presente articolo, nonché di personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ulteriori norme necessarie per l'organizzazione della

Presidenza del Consiglio dei ministri, per la istituzione dei ruoli organici e per il riordinamento di quelli esistenti, nonché per la disciplina delle relative carriere e dei comandi, in relazione alle attribuzioni ed alle effettive esigenze degli Uffici previsti dagli articoli 15 e 16.

Con le stesse norme sarà regolato, nella prima attuazione degli organici, l'inquadramento, a domanda, del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio da almeno un anno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge o che vi abbia prestato servizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio e successivamente, mediante concorso per titoli, anche del personale di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato.

ART. 20.

Fino a quando non venga istituito, ai sensi dell'articolo 7, il Comitato dei ministri per il coordinamento in materia economico-finanziaria, il Comitato interministeriale per la ricostruzione continuerà ad esercitare le proprie attribuzioni.

ART. 21.

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nei riguardi dei sottoindicati enti pubblici, associazioni e fondazioni sono devolute:

a) al Ministero dell'interno per l'Unione italiana ciechi, l'Associazione nazionale ex internati, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di Liberazione, l'Associazione nazionale fra le famiglie italiane dei Martiri per la libertà della Patria, l'Associazione nazionale fra sinistrati e danneggiati di guerra, l'Associazione nazionale profughi dall'Africa, la Fondazione « Pro-Juventute », la Fondazione Solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di Liberazione, il Consiglio nazionale delle donne italiane;

b) al Ministero della difesa, per l'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;

c) al Ministero della pubblica istruzione, per l'Istituto enciclopedia italiana, l'Esposizione quadriennale di Roma, l'Esposizione triennale di Milano, la Fondazione « Giorgio Cini »;

d) al Ministero dei lavori pubblici, per l'Ente edilizio fra mutilati e invalidi di guerra;

e) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'Istituto arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori morti in guerra « F. Roosevelt ».

La Commissione interministeriale per la formazione degli atti di morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici è trasferita al Ministero di grazia e giustizia.

Le Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense sono trasferite al Ministero della difesa.

ART. 22.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla composizione del Gabinetto e della Segreteria del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio.

ART. 23.

Sono abrogate, per le parti ancora in vigore, la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, sui Sottosegretari di Stato; il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri; la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; la legge 4 settembre 1940, n. 1547, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.